

CIRCOLARE N. 5
31 GENNAIO 2005

Enasarco: nuove aliquote di contribuzione per il 2005

© Copyright 2005 Acerbi & Associati®

Il nuovo Regolamento delle attività istituzionali Enasarco, entrato in vigore già dal primo gennaio 2004, prevede per l'anno 2005, l'aumento di mezzo punto percentuale dell'aliquota previdenziale da applicare sulle provvigioni **maturate** (per una puntuale analisi del criterio di competenza e quindi di maturazione delle provvigioni si veda la circolare di Studio n. 27/2003 in www.fiscoeimpresa.com), in relazione a contratto di agenzia, dagli agenti **ditte individuali e società di persone**.

1. Aliquota

L'**aliquota** passa così dal 12,50% in uso nel 2004, al **13,00% per l'anno 2005**.

Un ulteriore aumento di mezzo punto dell'aliquota contributiva dal 13,00% al 13,5% è programmato per il 2006.

La nuova aliquota si applica solo per le provvigioni maturate nell'anno 2005, mentre per le provvigioni maturate nel 2004 ma non ancora liquidate dalla casa mandante si continua ad applicare l'aliquota del 12,5%.

I contributi Enasarco così determinati sono a carico dell'agente e del preponente nella misura del 50% ciascuno, nel limite inderogabile dei massimali previsti (vedi oltre)

anno	aliquota contributiva
2004	12,50%
2005	13,00%
2006	13,50%

2. Massimali contributivi

I **massimali contributivi** inderogabili che rimangono invariati – come riepilogati di seguito – sono quelli stabiliti dall'art. 4 comma 2 del nuovo regolamento Enasarco.

Ricordiamo che qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno, il massimale provvigionale non è frazionabile.

agenti mono/plurimandatari	massimali contributivi
Monomandatari	24.548,00
Plurimandatari	14.027,00

2. Minimali contributivi

I **minimali contributivi** aumentano e passano da € 247,90 a € 700,00 per gli agenti monomandatari e da € 123,95 ad € 350,00 per i plurimandatari.

Per i contributi minimi è prevista la possibilità di dividerli per trimestri secondo i seguenti criteri:

a) **produttività**: il minimale di contribuzione è dovuto se e solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni in corso d'anno sia pure in misura minima.

In questo caso dovranno essere pagate anche le quote trimestrali corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto non ha prodotto provvigioni.

b) **frazionabilità**: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno il contributo minimo annuo viene frazionato in quote trimestrali di € 175,00 per gli agenti monomandatari e di € 87,50 per gli agenti plurimandatari ed è versato per tutti i trimestri

di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato a patto che in almeno uno di essi siano maturate provvigioni.

La differenza tra il contributo minimo e l'importo dei contributi effettivamente maturati (e inferiori al minimale) è a carico dell'azienda preponente.

agenti mono/plurimandatari	minimali contributivi
Monomandatari	700,00
Plurimandatari	350,00

3. Contributo al Fondo Assistenza

Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di **società per azioni o a responsabilità limitata**, in luogo del contributo al fondo previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, a totale carico della ditta preponente, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia senza limite di minimale o massimale.

Importi provvigionali annui	Aliquota contributiva
Fino a € 13.000.000,00	2%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,5%
Da € 26.000.000,01 in poi	0,1%

4. Modalità di pagamento

I contributi devono essere versati alla Fondazione Enasarco dal preponente entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

Il versamento dei contributi, a partire dal primo gennaio 2005, deve essere preceduto obbligatoriamente da una distinta compilata e trasmessa alla Fondazione Enasarco per via telematica.

Per l'anno 2005 l'unico metodo di pagamento consentito è quello della "CONTRIBUZIONE ON LINE" (si veda in www.enasarco.it)

periodo	scadenza versamento
1° trimestre	20 maggio
2° trimestre	20 agosto
3° trimestre	20 novembre
4° trimestre	20 febbraio anno successivo